



CITTÀ DI CASELLE TORINESE



COMUNE DI CASELLE TORINESE

(PROVINCIA DI TORINO)

BOZZA DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL'IMU (COMPRESSE AREE EDIFICABILI) PER LE ANNUALITA' D'IMPOSTA DAL 2013 AL 2016 E DELLA TASI PER LE ANNUALITA' D'IMPOSTA DAL 2014 AL 2016, E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA ANCHE IN CONCESSIONE.



ARTICOLO 1 -	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ARTICOLO 2 -	DURATA DELLA CONCESSIONE
ARTICOLO 3 -	ATTIVITA' MINIME RICHIESTE
ARTICOLO 4 -	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 5 -	OBBLIGHI DEL COMUNE
ARTICOLO 6 -	CORRISPETTIVO E RIMBORSI
ARTICOLO 7 -	PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 8 -	RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO
ARTICOLO 9 -	VIGILANZA E CONTROLLI
ARTICOLO 10 -	PENALI
ARTICOLO 11 -	DIRETTIVE COMUNALI
ARTICOLO 12 -	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 13 -	SPESE CONTRATTUALI
ARTICOLO 14 -	CAUSE DI RISOLUZIONE
ARTICOLO 15 -	ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE
ARTICOLO 16 -	PROCEDURE DI GARA
ARTICOLO 17 -	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 18 -	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
ARTICOLO 19 -	GARANZIE
ARTICOLO 20 -	EVENTUALE PROROGA DEL CONTRATTO
ARTICOLO 21 -	FONTI DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 22 -	DISPOSIZIONE DI RINVIO
ARTICOLO 23 -	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



**ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, da conferire con procedura aperta in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'attività di:

- Verifica e accertamento dell'IMU (comprese aree edificabili) per le annualità d'imposta dal 2013 al 2016 e relativa riscossione coattiva.
- Verifica e accertamento della TASI per le annualità d'imposta dal 2014 al 2016 e relativa riscossione coattiva

**ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. L'affidamento del servizio avrà inizio a far data dalla stipula del contratto per una durata di anni 3 (tre), e si intende risolto di diritto alla scadenza senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune, ovvero nel caso di successiva adozione di norme legislative in contrasto con il mantenimento del servizio in concessione, con possibilità di conferire all'affidatario un periodo di proroga tecnica pari a mesi 6 (sei). La società aggiudicatrice del servizio dovrà completare le attività di riscossione coattiva di tutti gli atti emessi nel periodo contrattuale fino alla consegna delle comunicazioni di inesigibilità. Il termine di ultimazione di tale attività è fissato in 24 mesi dalla scadenza naturale del contratto di riferimento.

**ART. 3
ATTIVITA' MINIME RICHIESTE**

1. *Attività di verifica tributaria - L'aggiudicatario dovrà assicurare le seguenti attività:*
 - a. Fornitura procedure, progettazione e realizzazione dell'Anagrafe Immobiliare catastale, tributaria, territoriale con analisi specialistica delle banche dati;
 - b. Bonifica dati (normalizzazione codici fiscali, allineamento stradario comunale con quello catastale, detrazione abitazione principale, ecc.), compresa verifica sulle aree edificabili;
 - c. Individuazione delle posizioni anomale;



- d. Predisposizione degli avvisi di accertamento con relativi bollettini postali intestati al Comune;
- e. Le liste degli avvisi di accertamento ed i modelli utilizzati saranno preventivamente validati dal Comune, per autorizzarne l'invio;
- f. Postalizzazione degli avvisi di accertamento;
- g. Attivazione numero verde e indirizzi posta elettronica affinché i contribuenti possano chiedere informazioni e chiarimenti in merito alla propria posizione, o qualora necessario, fissare un appuntamento con il personale della ditta concessionaria presso i locali comunali;
- h. Front office presso la sede comunale, in giorni prestabiliti e concordati con l'Ente, e nella misura occorrente in funzione della quantità di atti notificati, per la gestione e la raccolta delle eventuali autotutele presentate e conseguente aggiornamento della banca dati;
- i. Applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, ove richiesto dal contribuente
- j. Rendicontazione degli importi accertati o liquidati, resa disponibile on-line.

2. Riscossione coattiva - L'aggiudicatario dovrà assicurare le seguenti attività:

- a. L'aggiudicatario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico approvata dalla Stazione appaltante, la predisposizione e l'invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti previsti della vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.
- b. Ogni atto inviato dovrà essere corredato di bollettino di versamento intestato al Concessionario.
- c. La ditta affidataria dovrà inoltre acquisire ed informatizzare tutti i dati riportati sui bollettini di versamento e dovrà provvedere alla trasmissione alla Stazione appaltante del rendiconto e di tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici).
- d. L'invio agli utenti delle ingiunzioni, preavvisi ed avvisi di fermo, intimazioni di pagamento, atti di natura esecutiva ecc., saranno resi noti agli utenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- e. La ditta affidataria gestirà inoltre per l'Ente la gestione delle fasi cautelari ed esecutive per le quali sarà retribuita sulla base dei compensi previsti dalla Tabella Ministeriale dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001)



**ART. 4
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

- a. Svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
- b. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;
- c. Osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali del Comune;
- d. Osservare e rispettare le modifiche o innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;
- e. Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;
- f. Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative;
- g. Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. L'affidatario, inoltre, sarà tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- h. Impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto del presente Capitolato e del Bando e Disciplinare di gara. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene la Ditta, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Ente;
- i. Sostenere il costo del proprio personale e della predisposizione delle postazioni di lavoro necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione;



- j. Rendere conto, attraverso la redazione di un report tecnico-contabile, delle proprie attività fornendo trimestralmente agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze dell'attività di gestione;
- k. Svolgere le attività di cui alla presente procedura in piena collaborazione con l'ufficio tributi del comune e fornendo costante supporto allo stesso.
- l. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
- m. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al Concessionario.
- n. Il concessionario è tenuto alla gestione in modalità suddivisa della banca dati tra Comune di Caselle Torinese e di Mappano, ex territorio di Caselle Torinese, e a provvedere a rendicontazioni separate per competenza dei due Comuni, previa fornitura da parte del Comune dei dati propedeutici e necessari a tale suddivisione.

ART. 5 OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Amministrazione s'impegna a:

- a. Consegnare all' affidatario del servizio, con apposito verbale, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio;
- b. Favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;
- c. Concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare;
- d. Incaricare il responsabile dei tributi, o il responsabile del procedimento appositamente preposto, della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri;
- e. Permettere la visibilità del conto corrente postale intestato al Comune al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante.



- f. Provvedere, su richiesta dell'affidatario, all'attivazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati on-line;
- g. Creare, mediante apposita procedura e modulistica, un accesso al SIATEL intestato all'aggiudicatario.

ART. 6 CORRISPETTIVO E RIMBORSI

- 1. Il corrispettivo dell'affidamento del servizio è costituito dai compensi di aggiudicazione risultanti dal presente Capitolato d'Oneri e dal Bando e Disciplinare di gara. Il servizio viene compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse.
- 2. Le spese postali saranno anticipate dall'aggiudicatario con costo a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di procedura.
- 3. Al Concessionario spetteranno inoltre le spese di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 112/99, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, e della tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001. Tali spese saranno a carico del contribuente in caso di esito positivo e poste a carico del Comune a seguito del discarico per inesigibilità.
- 4. Per l'attività oggetto della presente procedura, il concessionario provvederà a emettere :
 - a. *rendicontazione dettagliata mensile dell'attività di verifica ed accertamento svolta alla quale seguirà emissione fattura mensile con pagamento entro 30 giorni;*
 - b. *laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo comune il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.*
 - c. *Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte del comune*
 - d. *L'operatore economico dovrà trasmettere le fatture per il pagamento tramite il sistema di fatturazione elettronica.*
 - f. *Il comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere*



ART. 7 PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. La società affidataria, adotta inoltre nella gestione del servizio tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune di Caselle T.se.

ART. 8 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve inoltre essere garantita l'integrale osservanza del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 9 VIGILANZA E CONTROLLI

1. La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.



2. La società affidataria è tenuta:
 - a. A sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire;
 - b. A fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i suoi uffici.
4. Eventuali contestazioni, dovranno essere notificate all'affidatario mediante lettera raccomandata A.R. o PEC nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

ART. 10 PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10 % del deposito cauzionale.
2. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal responsabile preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1 °.
3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50 % per rimborso di oneri di carattere generale.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
5. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivaie sulla cauzione .



ART. 11 DIRETTIVE COMUNALI

Il Comune controllerà le attività dell'affidatario attraverso il proprio responsabile dei tributi, o il responsabile del procedimento appositamente preposto, quale figura di collegamento e raccordo tra il Comune e l'aggiudicatario, con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi contrattuali. Il responsabile dei tributi, o l'apposito responsabile del procedimento preposto, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, segnalerà gli esiti dei controlli al responsabile competente e di concerto con quest'ultimo, potrà dare alla società direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultima di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

ART. 12 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al concessionario di operare subconcessione delle funzioni ed attività regolate dal presente capitolato.
2. Possono essere date in sub affidamento esclusivamente le attività di stampa e spedizione.
3. E' invece vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.
4. In caso di cessione (o affitto) di azienda o di ramo di attività della stessa la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del rapporto stesso.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese in misura fissa di cui all'art. 40 del T.U. n. 131/1986 e ss.mm.ii. (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc.) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società



affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a. Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;
- b. Mancato inizio del servizio alla data fissata;
- c. Inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- d. L'eventuale mancato adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e. Gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f. Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria;
- g. Sospensione o abbandono del servizio;
- h. Continue irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;
- i. Violazione del divieto di cessione del contratto;
- j. Inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.

Qualora nel corso del contratto fossero emanate provvedimenti che dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel Bando e Disciplinare di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.



ART. 15
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

1. Alla scadenza contrattuale, la società concessionaria con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente, e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla scadenza contrattuale.
2. Entro sei mesi dalla scadenza del contratto il Concessionario dovrà fornire all'Ente tutta la documentazione (anche su supporto elettronico) relativa alle partite aperte, intendendo per partite aperte :
 - Quelle che non sono state definitivamente saldate dal contribuente/soggetto tenuto al pagamento;
 - Quelle che sono state oggetto di contestazione;
3. Se allo scadere del termine naturale previsto dall'appalto la Stazione Appaltante, non avrà ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti dalla data di scadenza su richiesta della Stazione appaltante a mezzo lettera raccomandata.

ART. 16
PROCEDURE DI GARA

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del sopra citato provvedimento, valutabile in base ai seguenti elementi:

- a. Offerta progettuale: fino a massimo 70 punti;
- b. Offerta economica: fino a massimo 30 punti.

Il progetto tecnico dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione e di organizzazione delle attività oggetto della gara di appalto. Saranno anche valutate le proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale delle attività suddette. I punteggi a disposizione per l'offerta progettuale e per l'offerta economica saranno attribuiti in base ai parametri di valutazione come dettagliati nel successivo articolo del presente capitolato e al Bando e Disciplinare di gara al quale si fa rinvio. La Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, si occuperà di valutare le offerte. In tema di Commissione di



Aggiudicazione, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, si applica quanto previsto ex art. 216, comma 12 °, del D.Lgs. n. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento).

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto, sarà considerata aggiudicataria del servizio, purché tale offerta sia ritenuta valida ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio all'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'Ente appaltante, infine, a suo insindacabile giudizio e discrezionalità, si riserva di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della gara, senza che per questo il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa od altro.

Si precisa che quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del contratto.

ART. 17 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'appalto gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti :

GENERALI E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel registro imprese della CCIAA per l'attività oggetto della presente gara, o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 2016;
- iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione tributaria, istituito dall'articolo 53 del D. lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446 e s.m.e.i. e di avere un capitale sociale interamente versato, come previsto dall'art. 3-bis del D.L. n. 40/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 73/2010;

TECNICI E PROFESSIONALI (Art. 83, comma 1°, lettera c), del D.Lgs.n.50/2016)

- aver gestito con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell'ultimo, il servizio di verifiche tributarie (accertamento e riscossione coattiva oggetto di gara) in almeno un Comune con popolazione oltre i 10.000 abitanti;



- disporre nel proprio organico alla data di pubblicazione del Bando almeno un dipendente con la qualifica di ufficiale della riscossione

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 83, comma 1°, lettera b), del D.Lgs.n.50/2016)

- idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari attestanti che la ditta concorrente è solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;

ART. 18

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016, con riferimento ai criteri ed elementi di valutazione di seguito specificati.

A) OFFERTA PROGETTUALE

TOT. PUNTI 70

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. ORGANIZZAZIONE, SISTEMI RELATIVI ALLA STRUTTURA AZIENDALE , GESTIONE BANCHE DATI E CONTENZIOSO E QUALITA' DEL SERVIZIO	40
Organizzazione della struttura aziendale (sede operativa, organizzazione del front-office, del call-center e del portale on line)	7
Gruppo di lavoro impiegato nel servizio (descrizione in merito al gruppo di lavoro messo a disposizione per le attività oggetto di affidamento, indicandone competenze ed esperienze previste: numero delle risorse utilizzate per l'espletamento del servizio, le professionalità, l'organico con relative competenze e responsabilità)	8
Rapporti con l' utenza, chiarezza e completezza della modulistica utilizzata, campagna di comunicazione e carta dei servizi, sistema di misurazione e autocontrollo della qualità dei servizi	8
Gestione banche dati (realizzazione e aggiornamento della banca dati , metodologie di acquisizione, bonifica e incrocio delle banche dati, modalità di estrapolazione dati relativi alle aree edificabili)	5
Gestione del contenzioso	7
Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004	5



2. INIZIATIVE E PROGETTI DI RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA	25
Programmi informatici per la gestione del servizio (funzionalità software a disposizione per la gestione del servizio) e della rendicontazione	5
Procedure utilizzate per le attività di accertamento (organizzazione procedura, fasi attività, tempi svolgimento, diversificazione modalità pagamento, rateazioni, termini conclusione della procedura entro il termine massimo fissato dal capitolato)	12
Procedure utilizzate per l'attività di riscossione coattiva (organizzazione procedura, fasi attività, tempi svolgimento, diversificazione modalità pagamento, termini conclusione della procedura entro il termine massimo fissato dal capitolato)	8
3. SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI OFFERTI ALL'ENTE (offerte aggiuntive per migliorare la qualità del servizio oggetto dell'appalto sia verso i contribuenti sia verso l'ente stesso)	5

B) OFFERTA ECONOMICA

TOT. PUNTI 30

La ditta partecipante alla gara dovrà indicare l'aggio proposto **inferiore** rispetto a quello a base di gara che intende offrire sui compensi posti a base dei servizi affidati. L'aggio proposto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e dovrà indicare solo due cifre decimali; in caso di discordanza tra i due valori, la Commissione considererà prevalente il ribasso più vantaggioso. Per la materiale redazione dell'offerta economica valgono le prescrizioni indicate nel Bando e Disciplinare di gara, cui si fa rinvio.

L'aggio posto a base di gara è stabilito nella seguente misura :

25% sulle somme effettivamente riscosse derivanti dalle attività di accertamento e riscossione.

Se la riscossione avviene a seguito di procedura coattiva attivata per mancato pagamento degli avvisi di accertamento si applica quanto previsto dall'art. 17 del d.Lgs. n. 112/99 e s.m.e.i (6% come da comma 2, a) 3) .

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà con la seguente modalità:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$



Dove:

X = Punteggio raggiunto

Pi = Aggio più basso offerto

C = Punteggio massimo attribuibile

Po = Aggio offerto

ART. 19 GARANZIE

La società affidataria, a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è tenuta a prestare apposita garanzia provvisoria in favore della Stazione Appaltante, a corredo dell'offerta, pari al 2 % (dueper cento) del valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 °, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, negli esatti termini definiti, a pena di esclusione, dal sopracitato art. 93, cui si rinvia.

La garanzia deve, a pena di esclusione:

a. Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1.957, comma 2 °, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

b. Avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione definitiva, determinata ai sensi del predetto art. 103, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7 °, del D.Lgs. n. 50/2016. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al



sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura delle attività concesse in appalto, previa consegna della banca dati aggiornata nel corso del contratto come previsto negli articoli precedenti del presente capitolato e di tutta la documentazione a supporto della stessa.

ART. 20 EVENTUALE PROROGA DEL CONTRATTO

Se allo scadere del termine contrattualmente previsto la Stazione appaltante, non avrà ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti dalla data di scadenza su richiesta della Stazione appaltante a mezzo lettera raccomandata.

ART. 21 FONTI DI FINANZIAMENTO

La concessione è finanziata con gli incassi derivanti al Comune dalle riscossioni oggetto dal presente capitolato.

ART. 22 DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto e considerato nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al Bando e Disciplinare di gara nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non ricadano sotto la giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole. Ove entro il termine di 30 giorni dall'insorgenza della controversia il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro ex legge competente in applicazione degli artt. 5 e ss. del c.p.c..